



TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni
Alle Province
Alle Comunità montane
Alle Unioni dei Comuni
Alla Comunità collinare del Friuli
LORO SEDI
Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
All'ANCI Friuli Venezia Giulia
All'UPI Friuli Venezia Giulia
All'UNCEM Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI
e, per conoscenza:
Alle Prefetture di
TRIESTE
GORIZIA
PORDENONE
UDINE
LORO SEDI

oggetto: nota illustrativa della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", alla luce delle modifiche intervenute in seguito all'approvazione della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

PREMESSA

Il 30 maggio 2015 è entrata in vigore la legge regionale 12/2015 recante la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (pubblicata sul II Supplemento Ordinario n. 21

del 29 maggio 2015 al BUR n. 21 del 27 maggio 2015). Il Capo II di detta legge introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali.

Di seguito si illustrano le principali novità, indicate seguendo la numerazione degli articoli della Lr 26/2014, cui si riferiscono.

1. ARTICOLO 4 BIS (REGIME DIFFERENZIATO PER LA VALLE DEL FIUME FELLA)

L'articolo 22 della Lr 12/2015 inserisce l'**articolo 4 bis**, dopo l'articolo 4, della Lr 26/2014.

Tale norma, derogando, in particolare, al criterio del limite demografico previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), stabilisce l'istituzione di una Unione territoriale intercomunale (UTI) tra i Comuni già appartenuti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale, in considerazione delle peculiarità geografiche del territorio di riferimento. I Comuni che costituiranno la nuova UTI: Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Moggio Udinese, Resiutta, Resia, Chiusaforte e Dogna.

Per le conseguenze derivanti dalla applicazione della disposizione in sede di approvazione in via definitiva del Piano di riordino territoriale si rinvia al paragrafo 16.

2. ARTICOLO 6 (MODALITA' DI ADESIONE ALLE UNIONI)

L'articolo 23, della Lr 12/2015 modifica l'**articolo 6** della Lr 26/2014, inserendovi il **comma 3 bis**. La modifica introduce il c.d. "diritto al ripensamento", esercitabile entro tre anni, da parte di quei Comuni che abbiano richiesto lo spostamento ad un'UTI diversa rispetto a quella indicata nella Proposta di Piano di riordino territoriale, adottata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 180 del 4 febbraio 2015. La previsione di tale facoltà costituisce una deroga al comma 3 del medesimo articolo 6, ai sensi del quale "L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni".

Le Assemblee delle UTI rispettivamente interessate esprimono un parere in proposito. La norma non specifica gli ulteriori adempimenti, ma il "ripensamento" implica un aggiornamento del Piano di riordino territoriale da parte della Giunta regionale ed il successivo adeguamento degli statuti delle UTI interessate.

3. ARTICOLO 7 (DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI)

L'articolo 24, della Lr 12/2015, sostituisce il secondo periodo del **comma 2 dell'articolo 7**, Lr 26/2014.

La modifica è volta a disciplinare in maniera più puntuale le modalità di adozione, da parte della conferenza dei Sindaci della costituenda UTI, della proposta di statuto da sottoporre all'approvazione dei singoli consigli comunali dei Comuni aderenti. Secondo le nuove previsioni, il termine complessivo di novanta giorni, originariamente previsto per l'adozione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'UTI da parte della conferenza dei sindaci e la successiva approvazione da parte dei singoli consigli comunali, viene ripartito nel modo seguente: entro trenta giorni dall'approvazione del

Piano di riordino territoriale la conferenza dei sindaci presenta ai consigli comunali la proposta di atto costitutivo e di statuto dell'UTI approvata all'unanimità; nei successivi sessanta giorni i consigli comunali approvano atto costitutivo e statuto dell'UTI. La mancata osservanza delle suddette disposizioni comporta l'esercizio del potere sostitutivo, di cui all'articolo 60, da parte della Regione, a carico rispettivamente della conferenza dei sindaci e dei consigli comunali.

4. ARTICOLO 7 BIS (FUSIONI DELLE UNIONI)

L'articolo 25, della Lr 12/2015 inserisce l'**articolo 7 bis** nella Lr 26/2014. Tale articolo prevede la possibilità che più Unioni si fondano tra loro, e disciplina la relativa procedura prevedendo che il progetto di fusione, approvato almeno dai tre quarti dei componenti dell'Assemblea di ciascuna UTI, sia trasmesso alla Giunta regionale per l'aggiornamento del Piano di riordino territoriale entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione del parere del CAL. Le Unioni promotrici attuano il progetto di fusione entro novanta giorni dall'aggiornamento del Piano di riordino territoriale.

5. ARTICOLO 8 (PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI)

L'articolo 26, della Lr 12/2015 apporta alcune modifiche all'**articolo 8**, della Lr 26/2014.

In particolare:

a) viene sostituito il **comma 5** rendendo facoltativo, in relazione al progetto di fusione, l'utilizzo delle forme di consultazione popolare previste dai rispettivi statuti e regolamenti; un tanto tenuto conto che non tutti gli Enti dispongono di una disciplina statutaria e regolamentare che consenta l'esperimento della consultazione popolare e che tale consultazione, laddove fosse obbligatoria, potrebbe apparire sostanzialmente una duplicazione del referendum consultivo che deve comunque tenersi in applicazione dell'art. 17 della legge regionale 5/2003.

b) viene sostituito il **comma 10** prevedendo una modalità di determinazione dell'assegnazione finanziaria che consenta la definizione dell'ammontare con la legge provvedimento che andrà a costituire il nuovo ente. Nello specifico, la quantificazione per ciascuna fusione sarà determinata nell'ambito di un valore minimo e massimo definito per le tre classi demografiche già previste nella versione previgente del comma. La determinazione della somma terrà conto dei "criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale" nel Programma delle fusioni.

In tal modo l'assegnazione spettante effettivamente a ciascuna fusione sarà commisurata in relazione alla rilevanza della fusione, nell'ambito del *range* di valore generale definito per ciascuna classe demografica.

6. ARTICOLO 12 (ORGANI DELL'UNIONE)

L'articolo 27, della Lr 12/2015 apporta due modifiche all'**articolo 12**, della Lr 26/2014.

La prima di carattere meramente terminologica, sostituisce, al **comma 1**, la dicitura "Collegio dei revisori" con "organo di revisione" per uniformarla alla rubrica del successivo articolo 15, recante appunto (Organo di revisione); la seconda, invece, eliminando dal **comma 2** le parole "*composte da almeno dieci Comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti*", estende a tutte le UTI, indipendentemente dalla soglia demografica o dal numero di Comuni che le compongono, la possibilità di dotarsi di un Ufficio di presidenza, inserendo apposita previsione nello statuto.

7. ARTICOLO 13 (ASSEMBLEA)

L'articolo 28, della Lr 12/2015 modifica l'**articolo 13** della Lr 26/2014 nel modo seguente:

a) al **comma 3**, prevedendo, se non diversamente previsto dallo statuto, un incremento di due voti (anziché di uno) del peso dei comuni turistici in seno all'UTI, limitando tuttavia il vantaggio unicamente ai Comuni turistici con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) al **comma 5**, precisando che, salvo che lo statuto disponga altrimenti, i voti in seno all'Assemblea dell'UTI, spettanti al Comune risultante da fusione, sono pari alla somma dei voti dei due Comuni fusi, solo qualora tale somma risulti vantaggiosa rispetto al peso demografico che il nuovo Comune si troverebbe ad avere seguendo le regole statutarie e, in mancanza, quelle previste dalla legge.

8. ARTICOLO 17 (PIANO DELL'UNIONE)

L'articolo 29, della Lr 12/2015, apporta modifiche tecniche all'**articolo 17**, Lr 26/2014, sostituendone i commi 2, 3 e 4.

La sostituzione del **comma 2** è conseguente all'avvenuta abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 ad opera della lettera d) del comma 1, dell'articolo 77, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

La guida strategica ed operativa degli enti locali è costituita ora dal documento unico di programmazione di cui all'articolo 170 TUEL, come sostituito dall'articolo 74, comma 1, n. 19) del d. lgs. 126/2014.

La sostituzione dei **commi 3 e 4** costituisce un emendamento volto a prevedere per l'approvazione del Piano dell'Unione e della relazione annuale sull'attuazione del Piano i medesimi termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Ciò in quanto pare coerente che il documento programmatico sia sincronizzato con il documento contabile fondamentale e che la relazione sull'attuazione del Piano sia temporalmente coordinata con le valutazioni sulle risultanze del rendiconto. In entrambi i casi si tratta di atti sottoposti all'esame dell'Assemblea dell'Unione. La relazione, diversamente dal Piano, è sottoposta al parere dei consigli comunali dopo l'approvazione.

9. ARTICOLO 18 (DIRETTORE)

L'articolo 30, della Lr 12/2015, opera delle modifiche tecniche al **comma 5** dell'**articolo 18**, Lr 26/2014, eliminando un inciso non coerente con la configurazione rispettivamente del contratto di lavoro a tempo determinato del direttore e la durata dell'incarico di Presidente rimessa alle determinazioni statutarie; vengono, infatti, soppresse le parole "da effettuarsi entro sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente".

10. ARTICOLO 20 (SUBAMBITI)

L'articolo 31, della Lr 12/2015, opera due modifiche all'**articolo 20** della Lr 26/2014:

a) al **comma 1** viene aggiunto un periodo che esclude la possibilità per un singolo Comune di costituire un Subambito e stabilisce una soglia demografica minima per la costituzione dei Subambiti (10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se il Subambito è costituito tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane), ridotta del 30 per cento qualora il Subambito venga costituito tra i Comuni di cui all'articolo 4, della legge 38/2001, vale a dire quelli in cui è riconosciuta la tradizionale presenza della minoranza slovena;

b) il **comma 3** viene sostituito inserendo la previsione che gli organi dell'Unione debbano motivare eventuali scelte che non tengano conto delle proposte e dei pareri della Conferenza dei Sindaci di Subambito, espressi in relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento. La modifica è finalizzata a valorizzare la funzione propositiva e consultiva di tale organismo, rafforzando il ruolo dei Subambiti.

11. ARTICOLO 24 (ACCORDI PER LA PROGRAMMAZIONE DI AREA VASTA TRANSNAZIONALE E TRANSFRONTALIERA E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE)

L'articolo 32, della Lr 12/2015, opera una piccola integrazione all'**articolo 24, comma 2**, Lr 26/2014, volta ad esplicitare il ruolo dello strumento convenzionale utilizzabile dalle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio associato delle funzioni di area vasta.

Al fine di dare concreto rilievo agli strumenti organizzativi finalizzati all'esercizio delle funzioni di area vasta la norma stabilisce ora che, in tal caso, le Unioni costituiscano uffici comuni per l'esercizio di tali funzioni.

12. ARTICOLO 26 (FUNZIONI COMUNALI ESERCITATE DALL'UNIONE)

L'articolo 33, della Lr 12/2015, riscrive i primi tre commi dell'**articolo 26**, Lr 26/2014 tenendo così conto della richiesta di rendere più graduale l'esercizio obbligatorio delle funzioni comunali. Con tali modifiche le Unioni inizieranno a svolgere a decorrere dall'1 gennaio 2016 cinque funzioni, tra quelle previste al **comma 1**, di cui due obbligatorie e tre da scegliere fra le restanti, dopo di che aggiungeranno ulteriori tre

funzioni dall'1 gennaio 2017 (**comma 2**) ed entreranno a regime con tutte le funzioni previste dal comma 1, a decorrere dall'1 gennaio 2018 (**comma 3**).

Dalle funzioni originariamente previste dall'articolo sono state espunte quella relativa ai servizi pubblici di interesse generale, spostata all'articolo 27 e quella relativa alla raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, oggetto di disciplina di settore, anche con riferimento all'ambito ottimale di esercizio. E' stata invece aggiunta la funzione relativa alla sola gestione dei servizi tributari, precedentemente prevista all'articolo 27, per cui la determinazione delle aliquote resta in capo ai singoli Comuni.

13. ARTICOLO 27 (FUNZIONI COMUNALI GESTITE AVVALENDOSI DELL'UNIONE)

L'articolo 34, della Lr 12/2015, sostituisce i primi tre commi dell'**articolo 27**, Lr 26/2014.

Anche in questo caso, come esplicitato al punto precedente, le modifiche sono finalizzate ad accogliere le richieste, pervenute dai territori, di rendere più graduale l'esercizio obbligatorio delle funzioni comunali e a semplificare l'elencazione prevista dalla norma.

Con tale emendamento le Unioni inizieranno ad esercitare le funzioni previste dalla legge a decorrere dall'1 gennaio 2016 con le due funzioni di cui al **comma 1** dell'articolo, aggiungendone ulteriori due dall'1 gennaio 2017 scelte fra le quattro previste dal **comma 2** ed entrando a regime con tutte le funzioni previste dall'1 gennaio 2018 (**comma 3**).

Sono, inoltre, state accorpate la funzione relativa ai servizi finanziari e contabili e quella relativa al controllo di gestione; è stato chiarito che le funzioni comunali in materia di energia previste dalla norma si riferiscono alle procedure autorizzatorie, ed è stata aggiunta la funzione relativa all'organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, in precedenza inserita sub articolo 26. La funzione relativa all'organizzazione dei servizi tributari è stata spostata all'articolo 26.

14. ARTICOLO 27 BIS (ALTRE MODALITA' DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI)

L'articolo 35, della Lr 12/2015, inserisce l'**articolo 27 bis** nella Lr 26/2014. Tale disposizione prevede particolari modalità di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27 da parte dei Comuni che entro il 1° ottobre 2015 abbiano intrapreso formalmente il percorso di fusione.

Anche se non costituiscono un Subambito istituito dallo statuto, detti Comuni potranno convenzionarsi per esercitare tra loro in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 27. La norma prevede che l'esercizio in convenzione tra i Comuni che intraprendono il percorso di fusione sia possibile fino al 31 dicembre 2017.

15. ARTICOLO 29 (REGIME DIFFERENZIATO)

L'articolo 36, della Lr 12/2015, sostituisce il **comma 1**, dell'**articolo 29**, della Lr 26/2014.

Col nuovo comma 1 il regime differenziato diventa applicabile anche ai Comuni turistici ed è esteso a tutte le funzioni di cui all'articolo 27 (non solo ad un massimo di cinque, come originariamente previsto). Inoltre, si è provveduto a coordinare la lettera a) con le modifiche apportate all'art. 26, illustrate al punto sub 12.

Tale previsione tiene conto delle segnalazioni pervenute dai Comuni di maggiore dimensione turistica della Regione, i quali hanno evidenziato la loro specificità nell'organizzazione dei servizi (e quindi delle relative strutture amministrative) la cui complessità può essere equiparata a quella degli attuali capoluoghi.

16. ARTICOLO 56 BIS (ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE)

L'**articolo 56 bis**, è inserito dall'articolo 37 della Lr 12/2015 e costituisce una norma transitoria che impone alla Giunta regionale di recepire la disposizione di cui all'articolo 4 bis della Lr 26/2014, come introdotto dall'articolo 22, Lr 12/2015, in sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, della medesima Lr 26/2014 e di provvedere, in conformità alla ridefinizione delle UTI operata *ex lege* dal combinato disposto degli articoli 4 bis e 56 bis della Lr 26/2014, all'adeguamento della denominazione e del perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale indicati nella proposta di Piano di riordino territoriale, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 4 febbraio 2015.

Infatti, la previsione di cui all'articolo 4 bis, relativa all'istituzione di un'UTI costituita dai Comuni già appartenuti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale, rende necessario ridefinire i confini e la delimitazione geografica dell'UTI denominata Alto Friuli Orientale, dalla quale, appunto, verranno sottratti i suddetti Comuni.

17. ARTICOLO 56 TER (NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI)

L'articolo 37, della Lr 12/2015, inserisce nel corpo della Lr 26/2014 anche l'articolo 56 ter, norma transitoria volta a coordinare l'applicazione delle norme ivi indicate con l'effettiva operatività delle Unioni territoriali intercomunali.

Infatti, i Comuni potranno esercitare le funzioni in materia di servizio sociale (di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, Lr 26/2014, indicati dalla norma) tramite le UTI solo una volta che queste cominceranno ad esercitare le funzioni loro attribuite e, cioè, dall'1 gennaio 2016.

18. ARTICOLO 59 (OSSERVATORIO PER LA RIFORMA)

Due norme della Lr 12/2015 si riferiscono all'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59, Lr 26/2014.

L'articolo 16 della Lr 12/2015 prevede al comma 4 una norma transitoria riguardante la composizione dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59, Lr 26/2014, la quale dispone che gli attuali componenti dell'Osservatorio, per i quali la Lr 26/2014 non prevede una durata, restano in carica fino alla nomina dei propri successori, conseguente al rinnovo dei componenti del Consiglio delle autonomie locali. Tale norma si coordina con il nuovo **comma 3**, dell'**articolo 59**, Lr 26/2014, introdotto dall'articolo 38 della Lr 12/2015, il quale aumenta il numero dei componenti dell'Osservatorio portando a otto quelli espressione dei Comuni, in modo che vi vengano rappresentate otto UTI differenti e diverse categorie di Comuni (almeno due Comuni montani e almeno due Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti).

19. ALLEGATO A (FUNZIONI MANTENUTE DALLE PROVINCE)

L'articolo 39, della Lr 12/2015, abroga la **lettera c)** del **numero 3**, dell'**allegato A**, alla Lr 26/2014.

Un tanto si è reso necessario atteso che la summenzionata lettera c) si riferisce ad una funzione attualmente non esercitata dalle Province (Riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca e nelle acque interne e marittime) e che, pertanto, va espunta dall'allegato.

CONCLUSIONI

La presente nota illustra le modifiche apportate alla Lr 26/2014 dalla Lr 12/2015.

Qualora dovessero rendersi necessarie ulteriori indicazioni operative concernenti singole fasi di attuazione della legge regionale 26/2014, si provvederà a darne tempestiva comunicazione.

Distinti saluti.

Il direttore centrale
Antonella Manca
(firmato digitalmente)

Per informazioni e chiarimenti sulla legge regionale 26/2014:

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

- dott. Gianfranco Spagnul – tel. 0432 555330

- dott.ssa Donatella Lorenzini – tel. 0432 555533

- dott. Lorenzo Pegoraro – tel. 0432 555535

- dott.ssa Barbara Zanessi – tel. 0432 555720

Per informazioni e chiarimenti sul programma di fusione di comuni:

Servizio elettorale

- dott.ssa Annamaria Pecile – tel. 0432 555541
- dott.ssa Ottavia Mondolo – tel. 0432 555520
- dott.ssa Daniela Russo – tel. 0432 555266

Per informazioni e chiarimenti sugli aspetti finanziari e contabili:

Servizio finanza locale

- dott. Salvatore Campo – tel. 0432 555558
- dott.ssa Marcella Pardini – tel. 0432 555554
- dott.ssa Alessandra Mossenta – tel. 0432 555139